



AZIONI DI CONTINUITÀ DEI PERCORSI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 369/2020

PRECISAZIONI E SPECIFICHE OPERATIVE DI ATTUAZIONE

Il presente documento intende fornire precisazioni e chiarimenti operativi per l'attuazione e rendicontazione degli interventi di cui Deliberazione di Giunta regionale n. 369/2020.

1. OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI: SPECIFICHE E PRECISAZIONI

L'investimento regionale è stato determinato per contrastare gli effetti delle misure restrittive per il contenimento del contagio e, in particolare, delle disposizioni che hanno sospeso le attività formative in presenza per le persone impegnate in un tirocinio finalizzato all'inserimento e al reinserimento lavorativo.

L'intervento approvato a favore delle persone intende agire su due dimensioni:

- **permette la continuità della relazione tra il tirocinante e il soggetto promotore**, del tutoraggio e dell'accompagnamento nel conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto individuale per sostenere l'esito atteso dell'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro
- **sostiene economicamente le persone** nel garantire l'impegno nel proprio percorso di attivazione verso il lavoro

Si tratta di due azioni che si configurano aggiuntive rispetto alle corrispondenti azioni previste a fronte del regolare svolgimento del tirocinio e in particolare:

- l'intervento di continuità del servizio verso l'inserimento lavorativo costituisce una misura aggiuntiva rispetto alle azioni che il promotore è tenuto a garantire a fronte del regolare svolgimento del tirocinio
- l'intervento di sostegno economico è aggiuntivo rispetto alla regolare erogazione dell'indennità a carico e nella responsabilità, in funzione della tipologia del tirocinio, dell'ospitante o del promotore.

2. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI: PRECISAZIONI PER LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE

Destinatari delle azioni, come indicato nell'Invito di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 369/2020 sono persone impegnate in esperienze di tirocinio che rientrano in una delle casistiche di seguito definite:

- risultano in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- il soggetto promotore e il soggetto ospitante hanno inviato all'Agenzia per il lavoro tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe la documentazione necessaria per l'avvio del tirocinio (Comunicazione obbligatoria, Convenzione e Progetto formativo ai sensi del comma 3. Art. 24 della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.) entro la data del 13 marzo 2020, data di sospensione dei tirocini da realizzarsi presso una sede del soggetto ospitante.

Per individuare correttamente i destinatari degli interventi, il soggetto promotore deve verificare le condizioni oggettive che determinano la potenziale platea e, pertanto, valutare se il tirocinante effettivamente necessita degli interventi previsti quale risposta:

- ad un "danno" effettivo e misurabile

e/o

- ad un "danno" potenziale

determinati dalle misure di contenimento del contagio.

Un **danno effettivo e misurabile** si verifica in tutti i casi in cui è intervenuta una sospensione del tirocinio, a prescindere dalla durata di tale sospensione e della durata residua del tirocinio, in quanto si determina il corrispondente venir meno dell'obbligo di corresponsione dell'indennità per un equivalente periodo di tempo. Infatti, a seguito della sospensione, si sono sospesi i regolari termini per la determinazione del periodo mensile per il calcolo dell'indennità, comportando, di fatto, un differimento del momento della sua erogazione, che riprenderà solo a fronte del riprendere del regolare svolgimento del tirocinio. Le disposizioni vigenti in questa fase prevedono che la ripresa del tirocinio, a seguito di una sospensione, sia documentata da una comunicazione obbligatoria di proroga che dovrà essere inviata:

- entro 5 giorni dalla ripresa del tirocinio, in caso di scadenza del tirocinio prevista durante il periodo di sospensione;
- entro 5 giorni dalla scadenza del tirocinio, in caso di scadenza del tirocinio in data successiva alla data di ripresa.

Ancora più evidente il danno effettivo nel caso di **interruzione** del tirocinio in quanto, in tale fattispecie, non ci sarà più erogazione dell'indennità, se non per la parte del periodo mensile interrotto.

La interruzione è documentata da una comunicazione obbligatoria di cessazione del tirocinio. Pertanto, si chiarisce che rientrano tra i beneficiari delle Misure anche i tirocinanti che hanno visto interrotta la propria esperienza di tirocinio nel periodo dal 23 febbraio al termine di vigenza delle disposizioni che prevedono l'impossibilità di proseguire tirocini in presenza, ovvero al 17 maggio.

Il **danno potenziale** è determinato dal fatto che le misure per il contenimento del rischio di contagio epidemiologico e le misure di sospensione delle attività produttive hanno comportato impatti negativi sul mercato del lavoro in termini di occupabilità delle persone. Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 369/2020 anche i tirocini che, pur a fronte del proseguimento con modalità a distanza, si sono conclusi entro il termine di vigenza delle disposizioni che prevedevano l'impossibilità di proseguire tirocini in presenza, ovvero entro il 17 maggio.

Alla luce di tali definizioni sui "danni" connessi alla situazione in essere, **sono esclusi dalle Misure sopra indicate, e sono quindi non ammissibili, solo i tirocini per i quali si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:**

- sono proseguiti senza alcuna sospensione e non sono stati interrotti;
- la data di scadenza è successiva al 17 maggio, ovvero alla data di termine di vigenza delle disposizioni che prevedono l'impossibilità di proseguire tirocini in presenza.

3. EROGAZIONE DELLE MISURE: PRECISAZIONI SU TEMPI DI EROGAZIONE E COMPATIBILITA' CON ALTRI INTERVENTI

I danni, effettivo e/o potenziale, che costituiscono il presupposto per vedere riconosciuto il sostegno economico previsto dalla deliberazione di Giunta n. 369/2020 non vengono superati da eventuali erogazioni liberali da parte dell'azienda ospitante e/o da altri soggetti pubblici o privati che risultano, pertanto, compatibili con la erogazione della Misura di sostegno economico di cui all'Invito.

Si precisa, inoltre, che la misura di sostegno economico ha un importo predeterminato e non correlato o correlabile all'indennità percepita dal tirocinante a fronte dell'effettiva partecipazione al tirocinio. Pertanto, la misura di sostegno è dovuta anche quando il tirocinio in essere, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1143/2019, non prevedesse un'indennità di partecipazione o la prevedesse di importo ridotto.

Si ribadisce che, a fronte della riattivazione del tirocinio dopo il periodo di sospensione, resta l'obbligo, ai sensi della legge regionale, di corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinio: eventuali erogazioni degli importi spettanti ai sensi

della deliberazione di Giunta regionale n. 369/2020, anche quando eventualmente erogati successivamente alla ripresa del tirocinio, non possono essere sostitutivi, neppure parzialmente, dell'indennità di tirocinio dovuta e, qualora erogati nella stessa mensilità e dallo stesso soggetto, dal punto di vista contabile, dovranno essere tracciati distintamente, ancorché indicati in un unico documento, anche al fine dei successivi controlli. Si precisa che quanto erogato dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta regionale n. 369/2020 e pertanto a far data dal 20/04/2020, indipendentemente dall'importo, può costituire una somma erogata quale sostegno economico che concorre all'importo spettante.

4. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E IMPORTI DEL SOSTEGNO ECONOMICO: PRECISAZIONI CON RIFERIMENTO AI CANALI DI FINANZIAMENTO PREVISTI

Le Operazioni sono state definite individuando i potenziali destinatari e le loro caratteristiche indicate nel progetto di tirocinio e, coerentemente, l'importo del sostegno economico spettante e il canale di finanziamento.

Le condizioni dichiarate per l'attivazione (ovvero la condizione di disabilità) non possono in alcun modo essere modificate, né aggiornate a seguito del completamento degli iter per la certificazione ai sensi della L. 68/1999.

Pertanto, non rileva in alcun modo l'eventuale Operazione, e il relativo canale di finanziamento di riferimento, rispetto alla quale sono finanziate la promozione e/o l'indennità di tirocinio e/o la formalizzazione delle competenze. A titolo di esempio, può verificarsi il caso di tirocini attivati nell'ambito di Operazioni finanziate a valere sulle risorse del Programma Garanzia Giovani a favore di persone con disabilità che, pertanto, sono stati inseriti, ai sensi della 369/2020, nelle Operazioni finanziate con risorse Fondo Regionali Disabili.

5. APPLICAZIONI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI RISULTATO: PRECISAZIONI

In considerazione del fatto che gli interventi in oggetto si configurano come le misure di continuità e di sostegno economico ai tirocinanti, unicamente accessorie e aggiuntive rispetto alla prestazione per il lavoro e pertanto che non incidono sull'occupabilità/occupazione del tirocinante, si precisa che le anagrafiche dei partecipanti non saranno rilevate e gli stessi non saranno conteggiati nei dati di monitoraggio e nel calcolo degli indicatori di output e di risultato, anche al fine di evitare duplicazioni dei dati, considerato che gli stessi tirocinanti sono/saranno presenti in altre Operazioni.

Pertanto, non si applicano alle Operazioni approvate in esito all'invito di cui alla deliberazione n.369/2020 gli adempimenti previsti dalle determinazioni dirigenziali n. 17424/2018 e n. 13417/2019 in materia di rilevazione dei dati relativi agli indicatori di risultato di cui al Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Restano gli specifici adempimenti in materia di rilevazione dei dati previsti dai rispettivi Avvisi in esito ai quali sono state approvate le Operazioni per il finanziamento della promozione e/o dell'indennità di tirocinio e/o della formalizzazione delle competenze.

6. ASPETTI FISCALI DEL SOSTEGNO ECONOMICO

La misura di sostegno economico alla continuità si colloca nell'ambito di una politica formativa regionale per l'occupazione, ancorché si configuri come erogazione del soggetto promotore, in nome e per conto della Regione, e ha come destinatari tutte le persone che avevano un tirocinio in corso, secondo le previsioni dell'Avviso, senza valutazioni ulteriori sulla specifica necessità oggettiva. Il regime fiscale applicabile è determinato dagli elementi sopra indicati e pertanto, come l'indennità di tirocinio è soggetta a tassazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir che prevede: *"Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ... le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante"*.

7. MODALITÀ DI CONTROLLO: SPECIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modalità di controllo ai fini dell'ammissibilità della spesa sono state indicate al punto M. dell'Avviso allegato 1) alla deliberazione di Giunta regionale n. 369/2020 che viene di seguito integralmente riportato con alcune precisazioni evidenziate nel testo ***(in corsivo grassetto)***.

Pertanto, il punto M. dell'Avviso allegato 1) della Deliberazione n. 369/2020 si intende integralmente sostituito da quanto di seguito riportato.

M. MODALITÀ DI CONTROLLO PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

La documentazione da presentare ai fini del controllo è la stessa per ciascuna coppia di Operazioni collegate e corrispondenti alle due Misure previste dal presente Avviso e corrisponde al file excel, di cui al punto D. del presente Avviso, nel quale dovranno essere compilate, per ciascun tirocinante ricompreso nello stesso, anche in fasi successive, le seguenti colonne:

- colonna "A" con informazioni sull'ammissibilità del tirocinio alle misure del presente Invito: indicando "sì" nel caso di tirocini ammissibili o "no" per i tirocini non ammissibili. Si ricorda che sono destinatari delle opportunità, come individuati al punto C. che precede, i tirocinanti per i quali non è stato possibile proseguire l'esperienza di tirocinio con le modalità a distanza. Conseguentemente, sono ammissibili tutti i tirocini la cui realizzazione è stata sospesa **o interrotta** nel periodo di applicazione delle misure volte al contenimento del contagio epidemiologico **ovvero nel periodo dal 23 febbraio al termine di vigenza delle disposizioni che prevedono l'impossibilità di proseguire tirocini in presenza, ovvero al 17 maggio. Sono inoltre ammissibili anche i tirocini che, pur a fronte del proseguimento con modalità a distanza, si sono conclusi entro il termine di vigenza delle disposizioni che prevedevano l'impossibilità di proseguire tirocini in presenza, ovvero entro il 17 maggio;**
- colonna "B" con l'indicazione, se disponibile, del Rif.PA dell'Operazione approvata dalla Regione Emilia-Romagna alla quale ciascun tirocinio andrà ad essere associato per la richiesta di rimborso delle misure connesse alla realizzazione del tirocinio: indennità e/o promozione e/o SRFC. In caso il Rif. PA in esame non sia disponibile, si chiede di compilare con la dicitura "non disponibile";
- colonna "C" con l'indicazione degli estremi del pagamento (data del pagamento e modalità utilizzata: **ad es. bonifico, assegno bancario, assegno circolare, ecc. In casi eccezionali, è consentito il pagamento in contanti: in tal caso, in fase di verifica, saranno controllati i movimenti di cassa, oltre alla ricevuta con data e firma del tirocinante che ritira la somma. Tutti i documenti di pagamento dovranno portare esplicito riferimento al Rif. Pa dell'Operazione o ad altro elemento di riferimento alle Misure di cui al presente Invito)** dell'importo definito per la "Misura di sostegno economico alla continuità" effettuato a favore del tirocinante. Il pagamento dovrà essere successivo alla data di approvazione del presente Invito e potrà eventualmente essere effettuato in più soluzioni, fino alla concorrenza dell'importo previsto. **In ogni caso, l'erogazione del sostegno economico, anche se in più tranches, deve avvenire al massimo entro il 30 novembre. Quando prevista l'erogazione in più tranches, la determinazione dell'importo di ciascuna di esse è svincolata dall'ammontare dell'indennità di partecipazione al tirocinio ordinariamente percepita.**

Tale documento dovrà essere inviato dal Soggetto attuatore al Servizio "Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE" a corredo delle domande di rimborso e al rendiconto, utilizzando l'applicativo Sifer 2014/2020, in allegato (in formato excel e pdf) al file .csv della domanda di rimborso. In casi eccezionali, la domanda di rimborso e il rendiconto potranno essere inviati via pec al Servizio "Gestione e Liquidazione degli

interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE", indirizzo PEC gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it, con la modulistica disponibile all'indirizzo <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/>, allegando il file sopra indicato, debitamente compilato.

Si precisa che, in considerazione della specificità dell'intervento, il controllo sull'effettiva informazione agli utenti sul sostegno del Fondo Sociale Europeo verrà effettuato a campione in fase di verifica delle domande di rimborso e/o di saldo.

Operazioni relative alla "Misura di sostegno economico alla continuità"

Il rimborso di tali Operazioni verrà effettuato sulla base di domanda di rimborso presentata dal soggetto promotore in una o più soluzioni, allegando alla stessa domanda di rimborso il file di cui al punto precedente compilato, per ciascun tirocinio di cui si chiede il rimborso, in ciascuna colonna (A, B e C) con le modalità di compilazione in precedenza indicate. ***Nel caso di erogazione del beneficio al tirocinante in più tranches, il rimborso potrà essere richiesto solo a fronte dell'erogazione della somma complessiva dovuta, indicando nella colonna C riferita allo specifico tirocinio gli estremi di tutti i pagamenti effettuati.***

Il controllo consiste nelle seguenti verifiche:

a) effettiva erogazione del beneficio alla persona, sul 30% delle erogazioni dichiarate, sulla base della documentazione sopra citata;

b) verifica che il tirocinio non è proseguito con modalità a distanza ***oppure che, pur a fronte del proseguimento con modalità a distanza, si sia concluso entro il termine di vigenza delle disposizioni che prevedevano l'impossibilità di proseguire tirocini in presenza, ovvero entro il 17 maggio.*** Tale controllo potrà essere effettuato solo al termine del periodo di sospensione obbligatoria dei tirocini e sarà effettuato, ***a seconda dei casi,*** sulla base di:

- controllo della presenza di Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio;

- ***controllo della presenza di Comunicazione Obbligatoria di cessazione per i tirocini interrotti;***

- per tutti i tirocini per i quali non è stata presentata una Comunicazione Obbligatoria di proroga e per un campione pari al 20% di quelli con Comunicazione Obbligatoria di proroga, incrociando i dati risultanti, per ciascun tirocinio, nelle schede di registrazione delle presenze utili alla documentazione dell'attività svolta nelle Operazioni approvate dalla Regione

Emilia-Romagna alle quali ciascun tirocinio andrà ad essere associato per la richiesta di rimborso delle misure connesse alla realizzazione del tirocinio: indennità e/o promozione e/o SRFC. **Al fine di accelerare le procedure di controllo, le verifiche potranno essere svolte anche sulla base di specifiche successive disposizioni del Servizio competente nonché attraverso richieste alle aziende ospitanti, sulla base di quanto previsto alla Determinazione n. 530/2020 dell'Agenzia per il Lavoro, punti 6 e 7, e/o attraverso accesso alla piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, dove sono registrate le giornate di presenza dei tirocinanti in azienda.**

Al fine di consentire il rimborso celere delle somme erogate dai soggetti promotori, il rimborso, entro il limite dell'80% delle somme approvate e fatta salva la presentazione di garanzia fidejussoria, sarà effettuato dopo il controllo relativo alla effettiva erogazione del beneficio, di cui al punto sub a). Il restante 20% verrà riconosciuto a saldo, sulla base del rendiconto presentato, a seguito della realizzazione del controllo di cui al punto sub b) ovvero del controllo che il tirocinio non è proseguito con modalità a distanza.

L'indebita erogazione della Misura costituisce spesa non ammissibile e, pertanto, verrà operata una decurtazione di pari importo dalla somma richiesta a rimborso. Il recupero di tali somme nei confronti del tirocinante è a carico del soggetto promotore.

Operazioni relative alla "Misura per la continuità del percorso individuale"

Tale Misura comporta il riconosciuto a tantum al soggetto promotore dell'importo pari a 100,00 euro a fronte delle azioni in essa previste.

Il rimborso di tali Operazioni avverrà, entro il limite dell'80% delle somme approvate, previa presentazione, in una o più soluzioni, di domande di rimborso alle quali sarà allegato il file sopra citato, in formato excel e pdf, compilato, per ciascun tirocinio di cui si chiede il rimborso, almeno per le colonne A e B, con le modalità di compilazione in precedenza indicate.

Le domande di rimborso saranno presentate utilizzando l'applicativo Sifer 2014/2020, in allegato al file .csv della domanda di rimborso oppure, in casi eccezionali, in allegato a domanda di rimborso con la modulistica disponibile all'indirizzo <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/> inviata via pec al Servizio "Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE", indirizzo PEC gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it. Il restante 20% verrà riconosciuto a saldo, sulla base del rendiconto presentato, a seguito della realizzazione del controllo, nell'ambito della Operazione relativa alla Misura di sostegno economico alla continuità ad essa collegata, relativo alla effettiva erogazione

del beneficio di cui al punto sub a) e del controllo di cui al sub b), ovvero del controllo che il tirocinio non è proseguito con modalità a distanza.